

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA n. 069

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione attività di tirocinio di formazione compensativi con il Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.

In data 22 FEB. 2012 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;

Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, il Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - provvede, per competenza, alla convalida dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario;

CHE, in applicazione alle disposizioni di cui all'art.22 del predetto decreto legislativo, tale riconoscimento può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, così come circostanziate dal DM 29 luglio 2010, n. 268, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere;

CONSIDERATO che al riguardo l'art.7 del predetto decreto n.268 stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi

decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale;

CHE ai fini dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento ricorre la necessità di stipulare specifica convenzione;

CHE gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative in parola sono posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, valutati nella misura di euro 300,00 (trecento/00) per semestre;

ATTESO che la citata Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, con nota prot. DGPROF/4/F.3.a.b/2012, ha avanzato proposta di stipula di convenzione al riguardo;

CHE quest'Amministrazione, in applicazione al Regolamento interno attuativo dei tirocini formativi, approvato con deliberazione n.158 del 17 luglio 2008, intende attuare e perseguire, tra le altre, ogni sinergia utile che possa concretizzare, nell'ambito della propria specifica attività, qualificati rapporti di cooperazione con altre istituzioni pubbliche e/o private che si occupano di formazione, al fine di meglio qualificare i propri servizi;

RAVVISATA, di conseguenza, l'opportunità di dover offrire la propria disponibilità per la realizzazione delle attività formative in argomento;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto al riguardo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento, così come formulato dal Soggetto Proponente;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, proposta dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, volta ad ospitare, presso le strutture e servizi aziendali, soggetti per la realizzazione dei tirocini compensativi utili ai fini del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari per dell'esercizio delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere;

DARE ATTO gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative in argomento sono posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, valutati nella misura di euro 300,00 (trecento/00) per semestre;

AFFIDARE, in conformità al Regolamento interno, la gestione delle correlate attività e dei conseguenziali atti al competente ufficio di Formazione e Aggiornamento Professionale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati

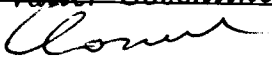
Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

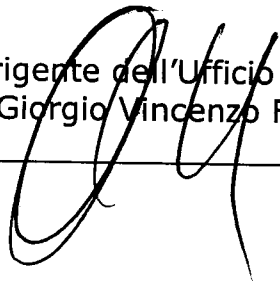
UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

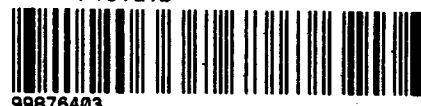
La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 22 FEB. 2012 con prot. Segr. Gen. n. 021 ~~22 FEB. 2012~~ del 22 FEB. 2012 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

UFFICIO IV ex DGRUPS

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 ROMA, rappresentato dal dott. Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Direttore Generale.

CONSIDERATO

che il Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale - provvede, per competenza, al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario;

VISTA

la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTO

l'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che individua nel Ministero della Salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea;

VISTO

l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche professionali può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale ;

VISTO

l'art. 25 del succitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative, da stabilirsi con apposito

decreto del Ministro competente decreto sono posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio ;

VISTO

Il decreto del Ministro della Salute 29 luglio 2010, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2011, n. 35, che regolamenta ,ai sensi dell'art. 24 del decreto n. 206 del 2007, lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative ;

VISTO

l'art. 7 del predetto decreto n. 268 del 2010 il quale stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale,

VISTO

il decreto Ministeriale 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2009 , n. 40, il quale ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in euro 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio;

CONSIDERATO

che il sopra citato decreto prevede che la somma indicata in euro 300,00 (trecento/00) è corrisposta dagli interessati direttamente alla struttura sede di espletamento del tirocinio di adattamento, secondo le modalità indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero della Salute;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari ;

VISTI

in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n.394 del 1999;

VISTO

l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319 contenuto nell'articolo 49 ,comma 2 ,del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 ,n. 394, si intende fatto al titoli III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTA

la necessità di stipulare apposite convenzioni con Atenei, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento;

CONSIDERATA

pertanto, l'opportunità di stipulare una convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ferma restando la facoltà di questa Amministrazione a stipulare, per i medesimi fini, convenzioni con ulteriori Atenei, Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

RILEVATO

altresì che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'attività da svolgere ai fini di cui sopra;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante atto a colmare le lacune formative dei richiedenti il riconoscimento del titolo professionale.

2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata, per un periodo massimo di tre anni, è determinata dalla Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima.
3. E' cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone garantire che detto tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi ed assicurativi previsti dall'Azienda.
4. Ai fini dei successivi adempimenti istruttori, al termine del periodo stabilito, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, nella figura dei tutor all'uopo individuati, distinti per i diversi profili professionali, predispongono, entro il termine massimo di trenta giorni, una relazione finale di valutazione da trasmettere al Ministero, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto.
5. Gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento, quantificati dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 in euro 300,00 (trecento/00) pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, sono corrisposti direttamente dai candidati all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone tramite pagamento di bonifico bancario intestato a Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE Codice Fiscale e Partita IVA 01997410798 codice IBAN IT31 I0100 5222 0000 0000 218500 BANCA Nazionale del Lavoro Agenzia di Crotone;

Art. 2

1. La Convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata attraverso comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

Art. 3

1. Le parti riconoscono che la presente Convenzione è interamente regolata dalle condizioni odiernamente sottoscritte.

Art. 4

1. La presente Convenzione è redatta in tre copie di cui una per il Ministero e due per la Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
2. Le spese di copia, bollo ed imposta di registro sono a carico dell'Ente che ha interesse alla registrazione stessa.

Art. 5

1. Le parti concordano, altresì, che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla applicazione della presente, il Foro competente è quello di Roma.
2. Per tutti gli effetti della presente Convenzione, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone elegge a proprio domicilio la sede legale.

Art. 6

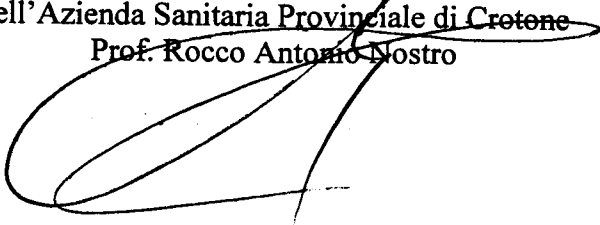
1. La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Ministero.

Art. 7

1. La presente Convenzione consta di 4 (quattro) pagine.

Roma _____

Il rappresentante legale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Prof. Rocco Antonio Nostro



Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Leonardi

